

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 260

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo,
CALVI e MARITATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2001

Nuova disciplina della prescrizione del reato

ONOREVOLI SENATORI. - È dato ormai acquisito che la maggior parte dei reati contravvenzionali e dei delitti puniti con pena non elevata ha un'altissima probabilità di estinguersi per prescrizione.

1. Secondo le cifre fornite dal Ministero della giustizia, nel 1999 le pronunce di prescrizione assommano a 64.980 nel primo semestre e 47.990 nel secondo, per un totale di 112.970. Vi è però motivo di ritenere che il dato sia assai inferiore alla realtà, poiché spesso accade che, nei processi a carico di più imputati, o nei quali si procede per più reati, la condanna per parte di essi «copra», nella rilevazione statistica dell'esito processuale, l'estinzione di una o più voci minori.

Se ne ricava un'implicita conferma osservando che, sempre secondo i dati ministeriali, i reati complessivamente estinti nel periodo considerato superano di pochissimo i processi definiti con pronuncia di prescrizione (67.597), di modo che sarebbero pochissimi i procedimenti con addebito plurimo: il che urta contro la comune esperienza. E altra conferma viene dal constatare che i delitti estinti per prescrizione sono in totale 100.940 (tra codice penale e leggi speciali), mentre le contravvenzioni ammontano a sole 29.229, cioè meno del 30 per cento: anche questo dato è del tutto inverosimile. Vi è quindi una sicura zona d'ombra su questi reati «satellite».

Se poi si considera che i delitti di una certa gravità si sottraggono alla prescrizione perché per essi i tempi della medesima sono notevolmente più lunghi, la conclusione è nitida: la sorte largamente prevalente delle contravvenzioni in genere, e dei delitti puniti con pena meno elevata (che non è detto siano sempre i meno gravi), è quella di concludersi nel nulla di fatto.

2. Ciò comporta varie pesanti distorsioni. La prima attiene all'eguaglianza fra i cittadini. Chi possiede strumenti economici e tecnici per sfruttare sino in fondo le risorse che il processo offre, ha la quasi certezza di uscirne indenne. I pochi casi in cui i reati lievi conservano il loro peso sanzionatorio effettivo riguardano i soggetti non abbienti, o comunque costretti ad arrestarsi di fronte al costo ed al peso delle battaglie giudiziarie ad oltranza.

La seconda distorsione attiene allo squilibrio di valore fra i reati prescritti. La prescrizione matura in relazione al livello di pena editale. Poiché il legislatore del 1930 si ispirò a criteri medi di notevole severità, e poiché invece il legislatore dei tempi recenti cerca di sfuggire da sanzioni gravose, ne discende che si sottraggono alla prescrizione i delitti considerati gravi secondo l'ideologia di 70 anni or sono, mentre vi ricadono moltissimi dei reati di recente individuazione, anche se essi concernono beni di interesse comune ritenuti molto rilevanti, tanto che da decenni essi vengono esclusi dalle ricorrenti amnistie. Esemplicando: è rarissimo che si prescriva la ricettazione di un motorino, è normale che si prescriva una contravvenzione edilizia.

La terza distorsione si produce a livello del lavoro giudiziario. La disciplina della prescrizione è congegnata in modo che ogni magistrato è indotto a spingere a valle il disvalore della pronuncia di prescrizione, accollandola, per così dire, sul magistrato che opera nel segmento successivo. In tal modo si effettua una grande quantità di lavoro che non serve a nulla, se non a giustificare il magistrato del primo segmento e, in qualche misura, anche quello del successivo, il quale si vede pervenire il fascicolo in

tempi non più compatibili con la sua salvezza. Tutto ciò non soltanto non scongiura la prescrizione, ma aggrava la sorte degli altri procedimenti, cui viene sottratta un'attività che potrebbe giovare almeno ad essi.

La quarta distorsione (e forse neppure l'ultima) riguarda le scelte di politica giudiziaria. La domanda di giustizia penale è sovrabbondante rispetto alla capacità di smaltimento dell'apparato. Per decenni questo dislivello è stato colmato surrettiziamente con le ricorrenti amnistie. Quando questa formula ha superato la soglia di tollerabilità (e ciò si è reso visibile attraverso la riforma dell'articolo 79 della Costituzione) il sistema è entrato in crisi, evidenziata dal collasso delle procure circondariali e delle preture penali di ieri.

A questo punto, anziché intervenire sulla disciplina della prescrizione, o su una drastica semplificazione delle regole che rendono lunghissimi i tempi processuali, il legislatore ha preferito ispessire ancora la complessità del processo, e affidare al binomio «prescrizione + termini per le indagini preliminari» il compito di dare morte silenziosa ai reati esuberanti. In tal modo si è immunizzato un certo tipo di autore, e si è costruita una sorta di pretesa sociale alla prescrizione. Il processo finisce con il rinnegare la sua essenza, che è quella di accertare la colpevolezza o l'innocenza, e si riduce a proclamare la sua impotenza, declinata nelle formule in rito.

3. Le ragioni tradizionalmente addotte a sostegno dell'istituto della prescrizione si rivelano assai fragili a una lettura moderna dell'istituto, e ne giustificano il ripensamento. Tali ragioni si possono ricondurre a tre: la prescrizione - si dice - è necessaria perché col tempo si affievolisce l'interesse della comunità a perseguire i reati; perché dopo un certo tempo diventa difficile trovare le prove del reato; e infine perché il cittadino ha diritto di sottrarsi ad una soggezione processuale che si protragga senza limiti.

Queste ragioni sono talune inconsistenti, tutte incoerenti con la disciplina vigente.

La pretesa «indifferenza» della collettività dopo un certo tempo non giustifica affatto che questo tempo sia ridotto a quantità incompatibili con la presunzione di disinteresse: e quindi, ad esempio, che tutte le contravvenzioni si prescrivano in tre anni. Tanto più se il preteso disinteresse è contraddetto da altri fatti, come avviene quando lo stesso legislatore stabilisce che certe materie contravvenzionali sono di rilevante interesse sociale, al punto da escluderle dalle ricorrenti amnistie. Ovvero, come avviene quando lo stesso legislatore mostra di considerare gravissimi taluni reati (ad esempio la corruzione) e poi tollera che una grande quantità di essi finisca nel nulla per decorso del tempo.

Non meno specioso è il discorso delle prove. E' incoerente affermare (perché così si è costretti a dire, esaminando la normativa in vigore) che una testimonianza relativa ad una rapina, magari su una circostanza marginale, è affidabile se resa dopo quattordici anni, mentre una prova documentale è a rischio se assunta dopo poco più di tre anni. È assurdo che un processo si estingua per prescrizione nei gradi di impugnazione, quando le prove sono già state assunte e valutate. È paradossale che si invochi un criterio del genere, legittimando la prescrizione in appello, quando è lo stesso imputato che invoca una rivalutazione delle prove per sostenere la sua innocenza. E via esemplificando.

Anche la tutela del cittadino contro la durata indeterminata del processo (che dei tre criteri tradizionali è l'unico serio, riposando sulla pretesa di un *délai raisonnable* sancito dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848) postula un'architettura normativa ben diversa da quella attuale. Se è giusto che l'imputato non sia indefinitamente soggetto al processo,

occorre peraltro: *a)* stabilire che la durata eccessiva si produce solo dopo una misura temporale tale da giustificare il giudizio di eccessività, e quindi meno esigua di quella oggi prevista per i reati di minor gravità; *b)* convenire che la durata ragionevole deve essere definita non in quantità a priori e rigide, ma in relazione all'attività processuale (così come si esprime la giurisprudenza della Corte europea quando viene sollecitata a pronunciarsi in tema di durata eccessiva dei processi); *c)* escludere comunque la prescrizione quando è l'imputato stesso a voler tenere in vita il procedimento. Quest'ultimo principio è fondamentale a fronte della necessità di contemperare, ora, due istanze entrambe di rango costituzionale, quali il diritto di difesa (articolo 24) e la durata ragionevole del processo (articolo 111, novellato con legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).

4. L'intervento legislativo deve muovere dalla spassionata riflessione sulla reale *ratio* della prescrizione, liberata dalle pressioni corporative che in essa vedono una comoda via d'uscita dalle difficoltà giudiziarie, e quindi una sorta di diritto acquisito.

Il preteso «disinteresse della collettività» a perseguire un determinato reato può essere ragionevolmente affermato soltanto se, entro una certa misura di tempo, la collettività (incarnata dalla giurisdizione) non si è per nulla attivata. Solo se per un certo numero di anni nessuna istituzione si è mossa, allora si può affermare che quel reato è uscito dalla sfera degli interessi collettivi. L'estinzione del reato, in questo caso, è un fenomeno che attiene alla sfera del diritto penale sostanziale, e il legislatore può stabilire che per alcuni delitti questo effetto di «abbandono» non si verifica mai: è quello che accade per i delitti puniti con l'ergastolo e per i crimini contro l'umanità.

Se invece entro quella misura temporale la giurisdizione è stata attivata e si è mossa, allora l'ottica si capovolge: l'interesse a perseguire il reato è dimostrato una volta per tutte,

senza bisogno di conferme successive, e sventra l'interesse antagonista, cioè l'aspettativa del cittadino soggetto al processo a vedersi sciolto da tale soggezione entro un tempo definito. Dunque si tratta di fare in modo che l'attività giudiziaria si svolga secondo ritmi adeguatamente serrati.

In questa prospettiva si può parlare di prescrizione del reato se si verifica l'inerzia nel mettere in moto l'apparato giurisdizionale; e di prescrizione dell'azione (come taluno dice: ma sembra preferibile la locuzione prescrizione del procedimento, dato che nel nostro codice di rito l'azione si colloca in un momento avanzato della vicenda processuale) se si verifica l'inerzia o il ritardo nello sviluppo del procedimento.

In questa seconda accezione la prescrizione assume una natura più propriamente processuale, configurandosi come impedimento ad ulteriori attività processuali (non doversi procedere, appunto). Questo consente altresì di dare una sistemazione conveniente al fenomeno della rinuncia alla prescrizione, che la Corte costituzionale (sentenza n. 275 del 31 maggio 1990) ha ormai reso coesenziale all'istituto: la rinuncia effettuata dall'imputato, a questa stregua, rimuove un ostacolo alla procedibilità dell'azione, permette l'accertamento e non produce effetti, né lo potrebbe, sul piano del diritto penale sostanziale.

5. Ricondotta la prescrizione del procedimento ad una finalità di garanzia per il cittadino indagato o imputato, la disciplina deve contemperare il diritto di azione con il diritto di difesa: perciò deve stimolare la giurisdizione ad assolvere tempestivamente il suo compito, e nello stesso tempo non deve soffocarla quando lo sta assolvendo.

La normativa vigente, al contrario, è carente sotto entrambi i profili, poiché non solo non tutela la giurisdizione quando è sollecitata, ma non protegge neppure il cittadino quando essa è negligente. Infatti, se la notizia di reato perviene all'autorità giudiziaria

quando il termine di base è pressoché decorso, neppure la più sollecita delle attivazioni eviterà la prescrizione. Se invece la notizia è tempestiva, e il reato è di una certa gravità, può passare un lasso di tempo lunghissimo prima che sia compiuto anche un solo atto. Riprendendo l'esempio fatto in apertura: se la notizia di una grave violazione edilizia perviene dopo due anni e mezzo, non vi sarà scampo alla prescrizione; se la ricettazione di un motorino viene denunciata dopo pochi giorni dal fatto, il fascicolo può dormire per poco meno di dieci anni e il cittadino è gravato per tutto quel tempo dal carico giudiziale.

La garanzia - per il cittadino e per il processo - viene allora a collocarsi non in un'astratta e rigida quantità di tempo, ma in una sequenza di atti processuali ravvicinati quanto occorre. Definire la quantità di tempo necessaria a prescrivere il reato; individuare gli atti espressivi di un'attivazione giudiziaria; stabilire il legame temporale che li deve collegare: sono i cardini della scelta legislativa che può ricondurre a razionalità l'istituto in esame.

6. All'apparenza queste scelte sono già state in gran parte compiute dal codice penale vigente. La quantità del tempo necessario a prescrivere è espressa dal primo comma dell'articolo 157, e se mai si tratterebbe soltanto di rivedere taluni valori. Gli atti interruttivi sono già descritti dall'articolo 160, come modificato dall'articolo 239 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e al più si può parlare di qualche integrazione. Il legame temporale fra gli atti sembra individuato a sufficienza dall'esistenza di un «tetto» invalicabile che li obbliga a connettersi. Dove si colloca l'innovazione?

La risposta, tradotta in termini per ora elementari, risiede appunto nell'eliminazione del concetto di «tetto» rigido, e nella sua sostituzione con un concetto di «concatenazione».

La normativa vigente, infatti, alberga in sé due contraddizioni interne, che con il tempo hanno prodotto gli esiti infausti di cui si è detto in premessa. La prima si coglie valutando l'architettura degli articoli 157 e seguenti del codice penale. Mentre la parte iniziale dell'articolo 160 elenca gli atti interruttivi, li interpreta come sintomi del permanere della volontà punitiva e li dichiara idonei a far ricominciare il decorso del tempo, la parte successiva dello stesso articolo devitalizza questi atti quando essi si collocano nella seconda metà del termine di base, dato che il medesimo non può espandersi oltre la metà, e quindi li rende sostanzialmente inutili.

Se si considera, ad esempio, un termine di prescrizione di cinque anni, gli atti interruttivi sviluppano tutta la loro efficacia se compiuti entro due anni e sei mesi dal giorno della consumazione del reato, in quanto spostano in avanti il termine finale per l'intero quinquennio di competenza. Ma i medesimi atti, o i successivi aventi lo stesso valore interruttivo, perdono efficacia se vengono realizzati dopo oltre due anni e sei mesi, perché la misura massima continua ad essere quella di sette anni e sei mesi, già raggiunta. Dunque l'attivazione, per quanto codificata come rilevante e utile a far ridecorrere dall'inizio il termine di prescrizione, viene progressivamente sterilizzata, sino a non produrre più alcun effetto quando l'atto si colloca nella seconda metà del termine di base. Ciò rappresenta un'innegabile incoerenza della disciplina vigente.

La seconda contraddizione è rappresentata da un effetto di penalizzazione della parte incolpevole. L'apposizione di un termine nel corso del processo mira fisiologicamente a sollecitare il compimento di un atto, ed a produrre una conseguenza negativa a carico della parte che entro quel termine doveva attivarsi e non l'ha fatto. La previsione di un termine rigido di prescrizione, invece, non produce soltanto l'effetto tipico e salutare di stimolare il titolare dell'azione penale,

ma, proprio per la sua rigidità complessiva, si traduce in un premio alla controparte che abbia saputo inzeppare quella misura temporale con attività anche non necessarie, ma utili a far trascorrere il tempo.

L'esempio più noto e più vistoso è dato dalle impugnazioni pretestuose, presentate non al fine di correggere un asserito errore (funzione corretta) ma a quello di raggiungere la prescrizione (funzione degenerata). A questo si possono aggiungere le lungaggini, gli ostruzionismi processuali, le attività ridondanti, gli impedimenti di varia natura, che rappresentano oggi il maggiore ostacolo ad una «durata ragionevole del processo», e che sono incentivati dalla prospettiva di un beneficio diverso da quello a cui l'atto dovrebbe in astratto tendere.

Per questo l'eliminazione del termine rigido di prescrizione costituisce non solo una razionalizzazione di questo istituto, ma una bonifica dell'intero sistema processuale, poiché rimuove in radice lo stimolo all'inutile. Se il compimento di un certo atto non produce più benefici in termini di prescrizione, lo si compirà, di regola, solo in quanto serve realmente a qualche cosa. Ridurre la distorsione nell'impiego degli strumenti processuali migliora la deontologia delle parti, bonifica l'impiego delle garanzie e giova alla difesa ed alla diffusione delle medesime in una stagione nella quale possono essere messe a repentaglio.

Appare quindi raccomandabile l'adozione di questo correttivo, non solo per una razionalizzazione della disciplina della prescrizione, ma anche come sicuro tramite per uno snellimento e una maggior celerità dell'intero sistema processuale.

7. Il timore che la soppressione del «tetto» esponga ad una durata indefinita del processo non è fondato. Rammentato che questa tecnica è già presente nel processo civile, dove anzi l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione ad ogni atto interruttivo non conosce alcuna mitigazione (cfr. gli articoli da

2943 a 2945 del codice civile), si può replicare per intanto che gli atti interruttivi sono tipizzati, e molti di essi si escludono vicendevolmente, sicché il totale non è un valore senza confini. Ma soprattutto si deve rispondere che l'eliminazione del «tetto» è ampiamente compensata dalla pretesa che gli atti interruttivi siano legati da una precisa sequenza temporale, sì da realizzare addirittura un risparmio, anziché una dilatazione, dei tempi di celebrazione del processo. Se si pretende, ad esempio, che il detto termine sia di uno, o sia pure di due anni, la sentenza di primo grado seguirà il decreto di citazione con un'accelerazione rispetto alla stasi ben maggiore che oggi può intercorrere fra i due atti.

Il nodo di più difficile soluzione è, se mai, quello di definire con equilibrio il legame temporale che deve connettere i vari atti interruttivi. La formula più semplice sembra quella di individuare una certa misura di tempo entro il quale deve subentrare ciascun atto successivo. Per evitare eccessive frammentazioni della normativa, che rischierebbero di aumentare la gestione e il contenzioso, si propone il termine unico di due anni. Alla prevedibile obiezione, che in tal modo si configura un valore complessivo molto alto, sembra corretto opporre che la maggior parte degli atti interruttivi considerati si escludono a vicenda, e soprattutto che gli atti rientranti nella fase delle indagini preliminari hanno già di per sé una loro cornice temporale, definita dagli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale, che rimuove il pericolo di un'estensione smisurata; mentre per il giudizio il termine di un solo anno si risolverebbe in un impaccio insuperabile nei processi di appena media complessità, e tanto più per quelli molto complessi.

Il termine di due anni, d'altro canto, viene già adottato come orizzonte accettabile sia per le indagini preliminari, sia per la custodia cautelare (ove si considerino le possibili proroghe): non deve quindi essere ritenuto

troppo severo se lo si adotta anche a proposito della prescrizione.

In questo modo si ottiene di non penalizzare l'azione penale quando la giurisdizione è attiva; di non protrarre la soggezione dell'accusato quando la giurisdizione è inerte; di non inibire, ma altresì di non premiare, qualsiasi attività difensiva, una volta che ne siano sterilizzati gli effetti sulla prescrizione.

8. Accanto a queste innovazioni, l'intervento riformatore deve prendere in considerazione anche un fenomeno distorsivo divenuto frequente e da più parti lamentato.

In forza del secondo comma dell'articolo 157 del codice penale, «per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilito dalla legge per il reato tenuto conto della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti». Ciò significa che, mentre durante il processo l'aspettativa di prescrizione ha una durata temporale ragguagliata al *nomen iuris* per cui si procede, questa misura può ridursi sensibilmente quando, nella sentenza di condanna, vengano concesse delle attenuanti che non sono legate oggettivamente alla descrizione del fatto (come avviene tipicamente, ma non solo, per le attenuanti generiche, la cui introduzione nel codice penale non a caso è successiva all'entrata in vigore del medesimo e della sua sistematica; e tanto più gli è estraneo il meccanismo del bilanciamento tra circostanze nella forma amplissima sancita dal decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 220); ovvero quando, in un grado di giudizio successivo al primo, le attenuanti, già dichiarate equivalenti alle aggravanti, vengono ritenute prevalenti sulle stesse.

Questo fenomeno dimezza o comunque riduce imprevedibilmente il termine di prescrizione, sul quale è stata tarata la gestione del processo; e lo dimezza per effetto di valutazioni del tutto estranee alla struttura e alla gravità del reato, che invece è il parametro

che ha orientato il legislatore nel definire il termine, collegando quantità di tempo e quantità di pena edittale astratta.

La maturazione della prescrizione diventa in tal modo influenzata pesantemente sia da elementi soggettivi, sia da valutazioni discrezionali del giudice, che finiscono con l'operare retroattivamente. Il «tempo ragionevole», di cui parla il citato articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, deve essere valutato, sia dal versante dell'aspettativa dell'accusato, sia dal versante dell'accusa, come tempo sul quale essa possa fare ragionevole affidamento per esercitare l'azione penale con successo, valutabile nel momento in cui vengono compiuti i singoli atti. Appare quindi necessario intervenire anche sul secondo comma dell'articolo 157 del codice penale, neutralizzando gli effetti sulla prescrizione conseguenti all'applicazione di circostanze attenuanti soggettive, che non siano obiettivamente valutabili all'atto del rinvio a giudizio.

9. Passando all'esame dei singoli articoli, l'articolo 1 interviene sul codice penale e definisce i termini entro i quali si produce la prescrizione del reato. Esso semplifica la normativa vigente, che contempla ben sei classi di reati, e riduce da 20 a 15 anni il termine per la fascia più grave, poiché a questi si aggiungono i tempi del procedimento; reciprocamente aumenta a cinque anni il termine per i delitti meno gravi e per le contravvenzioni, posto che le contravvenzioni non depenalizzate rivestono ormai - per definizione - un rilevante interesse sociale, e sembra incongruo prevedere in cinque anni il termine di prescrizione per gli illeciti amministrativi, mentre rimane inferiore quello per gli illeciti penali. Sempre nell'articolo 1 si introduce la regola della irrilevanza delle attenuanti non obiettivamente preventivabili. Il resto dell'articolo 157 del codice penale è invariato rispetto al testo vigente

Nell'articolo 2 si stabilisce quando la prescrizione del reato non si verifica, indivi-

duando l'atto tipico che impedisce l'effetto estintivo, e cioè la presentazione della notizia di reato. Sul piano del diritto penale sostanziale il meccanismo viene semplificato, perché o tale evento si produce e allora la prescrizione del reato non si compie, restando indifferente a quanto avverrà nel procedimento, o non si produce e allora il reato si estingue, senza problematiche di interruzione o di sospensione, poiché si tratta di accadimento naturale e pre-processuale.

Di riflesso le problematiche anzidette si proiettano nel codice di procedura penale.

Nell'articolo 3 viene quindi disciplinata la prescrizione del procedimento. Essa si risolve in una causa di improcedibilità, che, ove maturi, sarà dichiarata ai sensi dell'articolo 129 (ovvero 425 o 529): per conseguenza, si ritiene opportuno collocare la nuova normativa in calce al titolo III del libro V della Parte seconda del codice (condizioni di procedibilità).

Viene riprodotta la serie degli atti interruttivi già elencati dall'articolo 160 del codice penale, unicamente aggiungendo l'iscrizione nel registro delle notizie di reato della persona alla quale lo stesso è attribuito (poiché è questo il primo atto giudiziario che sogget-

tivizza la notizia di reato, e che è bene sia sollecitamente compiuto), nonché l'atto di impugnazione, perché marca il principio che l'esercizio del corrispondente diritto non deve produrre effetti distorsivi sulla prescrizione.

Ciò posto, si stabilisce che ciascuno degli atti interruttivi deve seguire il precedente ad una distanza non superiore a due anni. Il termine non produce dilatazioni preoccupanti, per quanto detto nel paragrafo 7. La prescrizione del procedimento si verifica quando i termini ora detti non sono osservati. E per quella fase nella quale più frequentemente si producono attività che ne ritardano la conclusione (giustificate o pretestuose che siano), e cioè il dibattimento, sono riprodotte le cause di sospensione già recepite a proposito dei termini di custodia cautelare: se esse operano nella delicata materia della libertà personale, è del tutto corretto invocarle anche a questo meno grave riguardo. Le altre disposizioni particolari riproducono la normativa vigente.

L'articolo 4 si limita ad abrogare l'articolo 160 del codice penale, per le ragioni dette sopra.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. I commi primo e secondo dell'articolo 157 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

«La prescrizione estingue il reato:

a) in quindici anni se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

b) in dieci anni se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

c) in cinque anni se si tratta di altri delitti o di contravvenzioni.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Non si tiene conto delle circostanze attenuanti soggettive che non siano obiettivamente valutabili al momento dell'esercizio dell'azione penale».

Art. 2.

1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - (*Mancata attuazione della prescrizione*). - La prescrizione del reato non si verifica se, entro i termini di cui all'articolo 157, viene presentata notizia di reato all'autorità giudiziaria».

Art. 3.

1. Nel Titolo III del Libro V della Parte seconda del codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 sono inseriti i seguenti:

«Art. 346-bis. - (*Improcedibilità del procedimento*). - 1. Il giudice dichiara non doversi procedere per prescrizione del procedimento quando, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 346-ter, intercorrono più di due anni tra ciascuno degli atti interruttivi di cui al comma 2 e i successivi.

2. Costituiscono atti interruttivi del corso della prescrizione del procedimento: l'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona alla quale il reato è attribuito; l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto; l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice; l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio; il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione; la richiesta di rinvio a giudizio; il decreto di fissazione dell'udienza preliminare; l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato; il decreto di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena; la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo; il decreto penale di condanna; il decreto che dispone il giudizio immediato; il decreto che dispone il giudizio; il decreto di citazione a giudizio; la sentenza che definisce un grado del giudizio; l'atto di impugnazione.

Art. 346-ter. - (*Sospensione del corso della prescrizione*). - 1. Il corso della prescrizione è sospeso nei casi di autorizzazione a procedere, o di questione deferita ad altro giudice, di rogatoria internazionale, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge. E' sospeso altresì,

senza formalità, quando si verifica taluno dei fatti considerati negli articoli 304 e 305.

2. La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al comma 1, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.

3. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

Art. 346-*quater*. - (*Effetti della sospensione e dell'interruzione*). - 1. La sospensione e l'interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro ai quali è attribuito il reato.

2. Quando per più reati si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione operante per taluno di essi ha effetto anche per gli altri».

Art. 4

1. L'articolo 160 del codice penale è abrogato.

